

Addì, 26 maggio 2016

- Premesso che la gestione dell'anzianità professionale edile ordinaria (APE) versa in uno stato di grave sofferenza economica, a causa della perdurante crisi occupazionale degli ultimi anni mettendo a rischio l'erogazione dell'istituto in assenza di adeguati correttivi;
- Visti il verbale di intenti del 24 giugno 2015 e il successivo accordo del 15 settembre 2015, sottoscritti in seno al Comitato della Bilateralità, che hanno previsto una regolamentazione nazionale dell'APE e la costituzione di un nuovo Fondo Unico Nazionale per l'Anzianità professionale edile;
- Preso atto dell'istituzione dal 1 ottobre 2015 del Fondo Unico Nazionale per l'anzianità professionale edile (di seguito Fondo)

**Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil
E
Confapi Aniem**

Concordano quanto segue

1. Nelle more della costituzione del Sistema Bilaterale delle Costruzioni (SBC), che sarà il soggetto deputato alla gestione del Fondo, di attribuire in via provvisoria alla gestione Fondo Unico presso la CNCE i contributi APE versati a partire dal 1 ottobre 2014, in applicazione di eventuali accordi territoriali sottoscritti dalle parti firmatarie e da sottoporre alle parti nazionali;
2. Di sostituire il testo dell'art. 29 del vigente CCNL edilizia piccola e media industria Confapi Aniem con il seguente:

Sono istituiti a favore degli operai particolari benefici connessi all'anzianità professionale edile.

Con decorrenza dal 1.10.2015, è istituito il Fondo Unico Nazionale per l'anzianità professionale edile (di seguito Fondo Unico che opererà, nell'ambito del nuovo SBC, secondo le modalità previste nel Regolamento Generale del Fondo stesso.

Le condizioni, i termini e le modalità per la maturazione e l'erogazione di tali benefici sono disciplinati dal Regolamento di cui all'allegato C del presente CCNL, che sostituisce quello precedentemente vigente.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla disciplina dell'anzianità professionale edile si provvede con un contributo, a carico del datore di lavoro, nella misura stabilita per ciascuna circoscrizione territoriale (Allegato 1) dalle parti sociali nazionali firmatarie sulla base delle elaborazioni fornite dalla CNCE o, in caso di applicazione del secondo punto di cui alla successiva norma transitoria, secondo le modalità di cui all'allegato C.

Il contributo è computato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 17.

Norma transitoria

La Commissione Ape che si riunirà per definire il regolamento del Fondo Unico stabilirà la data della messa a regime dell'intero sistema.

Nelle more dell'applicazione del nuovo Fondo Unico e fermo restando che le riserve APE rimangono nel territorio e saranno utilizzate esclusivamente ai fini APE e che anche le riserve afferenti ad altri istituti potranno essere utilizzati ai fini APE,

- a) È data facoltà alle Edilcasce di convergere sul Fondo nazionale – di cui al punto 2 dell'accordo del 15.09.2015 – in data antecedente al 1 ottobre 2015 con l'adozione dal 1 ottobre 2014, tramite accordo contrattuale, delle aliquote contributive indicate



nell'allegato 1. In tal caso, l'erogazione dell'Ape di maggio 2016 sarà effettuata secondo le modalità previste al punto c) del paragrafo successivo;

- b) È data facoltà alle Edilcasse di aderire al Fondo Unico successivamente alla data del 1 ottobre 2015, previo accordo tra le parti sociali territoriali da sottoporre alle rispettive parti nazionali. Nelle more dell'adesione al Fondo Unico, restano in vigore le disposizioni previste nell'allegato C. Le parti nazionali esamineranno gli eventuali casi di adesione posticipata al Fondo Unico e/o eventuali mancati accordi territoriali, al fine di favorirne l'adesione. In ogni caso, l'adesione posticipata avverrà previa verifica della complessiva sostenibilità finanziaria.*

Le parti concordano che con l'adesione al Fondo Unico dal 1.10.2015, vengono fatti salvi i seguenti criteri:

- a) I versamenti al Fondo Unico saranno effettuati dalle Edilcasse con cadenza differita di 3 mesi;*
b) I dati Ape verranno esaminati e gestiti direttamente dal Fondo Unico;
c) Agli operai che hanno raggiunto la II, IV, V, VI e VIII erogazione, la prestazione nell'anno successivo sarà calcolata sulla base degli importi già percepiti. Nell'anno successivo a tale congelamento, per gli stessi operai la prestazione APE sarà calcolata normalmente sugli importi previsti per la fascia "successiva";
d) Le imprese che nella denuncia mensile dichiarino un numero di ore utili ai fini APE inferiore a 100 e non giustificate, dovranno versare un contributo pari ad € 35, così come definito dall'accordo del 6 aprile 2016;
e) Nel caso di cui alla lettera b) della norma transitoria, viene fatta salva la reciprocità dei due sistemi.

E' istituita una commissione bilaterale con il compito di monitorare l'andamento del Fondo Unico, anche ai fini dell'individuazione di un contributo APE unico, e di formulare alle parti sociali nazionali ipotesi di eventuali correttivi alla regolamentazione di cui sopra.

Considerata la fase sperimentale del nuovo istituto, nel caso in cui dall'analisi dell'andamento APE emerga una situazione di eccedenza o di carenza di entrate, le parti si impegnano ad aprire tempestivamente, e comunque entro il mese di luglio di ogni anno, un tavolo di confronto al fine di individuare, entro il mese di ottobre, i conseguenti correttivi, in relazione alle esigenze della gestione, con l'obiettivo di coniugare il diritto dei lavoratori con il vincolo di sostenibilità economica.

- 3. Di apportare al comma 13 dell'art. 39 (Accordi locali) del vigente CCNL edilizia piccola e media industria Confapi Aniem le seguenti modifiche aggiungendo:*

"nel solo caso in cui le parti sociali territoriali non abbiano attivato la procedura per l'adesione della Edilcassa al Fondo Unico nazionale APE"

- 4. Di sostituire il testo dell'attuale allegato C con il nuovo testo ivi allegato.*

Allegato C

Regolamento dell'anzianità professionale edile

- 1. All'operaio che in un biennio abbia maturato l'anzianità professionale edile, anche in più circoscrizioni territoriali ed in Casse edili diverse da quelle del sistema Edilcasse, le Edilcasse corrispondono nell'anno successivo, ciascuna per la propria competenza, la prestazione disciplinata dal presente regolamento.*
- 2. L'operaio matura l'anzianità professionale edile quando in ciascun biennio possa far valere almeno 2.100 ore computando a tale effetto le ore di lavoro ordinario prestato, nonché le ore di assenza dal lavoro per malattia indennizzate dall'INPS, le ore di assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale indennizzate dall'INAIL, 8 ore per ognuna delle festività nominate al punto 3 del 1° comma dell'art. 18 del CCNL vigente che cadono dal lunedì al venerdì, le ore di assemblea utilizzate nell'anno e disciplinate dall'art. 101 del CCNL vigente, le ore utilizzate dei permessi retribuiti disciplinate dall'art. 102 del CCNL vigente. Ciascun biennio scade il 30 settembre dell'anno*

[Handwritten signatures]

precedente quello dell'erogazione. L'erogazione è effettuata dall'Edilcassa in occasione del 1 maggio.

3. Quanto previsto nel presente par. 2 non modifica il tipo di ore già considerato dal CCNL del 25 luglio 1983 ai fini dell'assoggettamento alla contribuzione per l'anzianità professionale edile prevista dalle norme contrattuali e da ogni altra disposizione.
4. Salvo accordi locali in proposito, la disciplina del precedente par. 2 non si applica alle Edilcasse operanti in province nelle quali Casse edili o enti di mutualizzazione per l'edilizia comunque denominati, costituiti da Associazioni imprenditoriali diverse dalle Associazioni territoriali aderenti alla Confapi, considerino ai fini di quanto previsto nel presente par. 2 un numero di ore pari a 1.600. Nel caso sopracitato, pertanto, continuerà a trovare applicazione in ogni sua parte il par. 2 del CCNL del 25 luglio 1983 Confapi Aniem che solo per le Edilcasse sopracitate nel presente paragrafo non si considererà abrogato.
5. La prestazione per l'anzianità professionale edile è stabilita secondo importi crescenti, in relazione al numero degli anni nei quali l'operaio abbia percepito la prestazione medesima e calcolata moltiplicando gli importi di cui alla tabella seguente per il numero di ore di lavoro ordinario effettivamente prestate in ciascuna categoria e denunciate alla Edilcassa per il secondo anno del biennio di cui al 2° comma del par. 2.

Le parti si danno atto che i suddetti importi sono stati rivalutati per il 2012 e corrispondono rispettivamente al 5%, 10%, 15%, 20% e 25% del minimo di paga base di ciascuna categoria.

Importi da valere per l'erogazione di maggio 2016

N. erogazioni percepite	Operaio livello 4	Operaio livello 3	Operaio livello 2	Operaio livello 1
I e II erogazione	0,1605	0,1491	0,1341	0,1146
III e IV erogazione	0,3371	0,3130	0,2817	0,2409
V erogazione	0,5056	0,4695	0,4225	0,3612
VI erogazione	0,5295	0,4921	0,4425	0,3783
VII e VIII erogazione	0,7062	0,6558	0,5901	0,5044
IX erogazione e successive	0,8827	0,8197	0,7377	0,6305

Per gli operai discontinui, l'importo orario di cui sopra è pari rispettivamente al 90% ed all'80% di quello dell'operaio comune.

Per gli apprendisti, si fa riferimento al minimo di paga ad essi spettante a norma della disciplina contrattuale vigente.


6. Agli effetti dell'accertamento del requisito previsto dal par. 2, la Edilcassa registra a favore di ciascun operaio le ore di lavoro ordinario e le eventuali frazioni di ore dichiarate per le quali è stato versato il contributo previsto dal par. 5.

Agli effetti di cui sopra la Edilcassa registra anche le ore di assenza dal lavoro per malattia indennizzate dall'INPS e le ore di assenza dal lavoro per infortunio e malattia professionale indennizzate dall'INAIL.

La Edilcassa registra altresì:

- 1) 104 ore di assenza per congedo matrimoniale, su richiesta dell'operaio munita della necessaria documentazione, compresa l'attestazione dell'impresa in ordine all'effettivo godimento di congedo suddetto;
- 2) 88 ore per ogni mese intero di servizio militare di leva su richiesta dell'operaio munita dalla certificazione necessaria e dell'attestazione dell'impresa in ordine alla costanza del rapporto di lavoro.

Agli effetti della registrazione di cui ai punti 1 e 2, nonché della registrazione delle eventuali ore di assenza indennizzate dall'INPS o dall'INAIL, delle quali la Edilcassa non sia a conoscenza, la richiesta



dell'operaio deve pervenire alla Edilcassa entro tre mesi dalla scadenza del biennio valevole per la maturazione del requisito.

Nel caso in cui l'operaio si trasferisca ad un'altra circoscrizione territoriale, la Edilcassa di provenienza, su richiesta dell'operaio medesimo, gli rilascia un attestato redatto secondo il modello predisposto dalle Associazioni nazionali comprovante la sua posizione in ordine all'anzianità professionale edile.

L'operaio provvede a far pervenire tale attestato alla Edilcassa della circoscrizione nella quale si è trasferito. Lo stesso procedimento si applica anche in caso di eventuali successivi trasferimenti.

7. Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione e all'applicazione del presente regolamento è deferita all'esame delle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti. In caso di mancato accordo fra le stesse, la controversia è rimessa alle predette Associazioni nazionali che decidono in via definitiva.

Ogni controversia tra le Organizzazioni territoriali inerente all'amministrazione del "Fondo per l'anzianità professionale edile" è parimenti rimessa alle Associazioni nazionali per le decisioni definitive.

8. Le Associazioni nazionali si riservano di studiare la possibilità di realizzare la contabilità nazionale delle posizioni dei singoli operai agli effetti del presente istituto, ferme restando le determinazioni locali per la misura dei contributi e la gestione dei fondi.

Le Associazioni nazionali si riservano altresì di studiare le modalità affinché nel caso di operai che abbiano prestato la loro attività presso più Edilcasse nell'ultimo anno del biennio, la liquidazione del premio sia effettuata in un'unica e contestuale erogazione da parte della Edilcassa presso la quale l'operaio è iscritto al momento dell'accertamento del requisito.



9. Le Edilcasse sono tenute a dare esatta ed integrale applicazione al presente regolamento, fino a nuova disposizione delle Associazioni nazionali stipulanti.



Gli Organi di amministrazione delle Edilcasse sono vincolati a non assumere decisioni in contrasto con il regolamento nazionale e a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie, innovative o integrative del regolamento medesimo.

10. La disciplina dell'istituto sarà riesaminata dalle Associazioni nazionali nel caso di norme di legge o di accordi a livello confederale che interferissero nella materia.

Norma Transitoria

Per gli operai iscritti ad Edilcasse costituite prima dell'anno 1987 verranno considerate 1850 ore ai fini della sola erogazione del 1 maggio 1989.


Fulvio Berti





Principi di indirizzo per il governo della bilateralità nel settore delle costruzioni e per la costituzione del Sistema Bilaterale delle Costruzioni nazionale (SBC)

Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil

E


Confapi Aniem

- Visto il Protocollo sulla bilateralità del 17 marzo 2015, di cui si riconferma la validità, che prevede la costituzione di un unico ente nazionale di coordinamento della bilateralità edile denominato SBC;
- Considerato che SBC dovrà provvedere al coordinamento dell'attività degli enti bilaterali territoriali deputati all'attuazione di quanto previsto da tutti i CCNL nazionali del settore sottoscritti dalle associazioni comparativamente più rappresentative;
- Considerata la necessità di conferire a detto ente anche la gestione del nuovo Fondo Unico nazionale per l'anzianità professionale edile

Convengono che, in virtù del Verbale di intenti del 24 giugno 2015, nel processo di costituzione di SBC si applichino le seguenti linee di indirizzo generale:

1. Le sottoscritte associazioni datoriali e sindacali di categoria, in quanto firmatarie del CCNL per gli addetti delle piccole e medie industrie edili e affini, saranno parti costituenti del nuovo Sistema Bilaterale delle Costruzioni nazionale e concorreranno, nell'ambito del Comitato della Bilateralità, alla redazione dello statuto e del regolamento per definirne regole e governance.
2. Il nuovo sistema gestirà sia le attività attualmente svolte da CNCE, CNCPT e FORMEDIL sia il nuovo Fondo Unico nazionale per l'anzianità professionale edile;
3. Le parti sottoscritte si impegnano ad attivarsi affinché i principi di pari dignità e rappresentatività vengano applicati anche negli enti territoriali, attraverso le opportune modifiche agli statuti vigenti o in fase di revisione;
4. Le parti sottoscritte si impegnano a promuovere la condivisione dei principi sopra indicati attraverso la sottoscrizione di un documento unitario di tutte le parti che partecipano al Comitato della Bilateralità, relativo alla costituzione di un'apposita Commissione con il compito di verificare e risolvere eventuali problemi derivanti dall'attuazione di tali principi. All'esame della Commissione saranno preventivamente sottoposte anche le modifiche statutarie degli enti in via di unificazione.


Confapi Aniem




Feneal UIL




Filca Cisl




Fillea Cgil



Rosario Cavali





Verona	3,8
Vicenza	4,3
EMILIA ROMAGNA	
Bologna	3,5
Calec	4,8
Ceda	3,0
Cedaller	3,5
Ferrara	3,8
Forlì	4,3
Forlì Coop.	4,8
Casse Edili di Modena	3,8
Parma	3,8
Piacenza	3,8
Ravenna *	4,8
Reggio Emilia *	3,8
Rimini	3,8
TOSCANA	
Arezzo	4,3
Cert	3,5
Falea	3,5
Firenze	3,8
Grosseto	3,8
Livorno	3,8
Lucca	3,8
Massa Carrara	3,0
Pisa	3,8
Pistoia	3,5
Prato	3,5
Siena	3,5
MARCHE	
Ancona	3,8
Cedam	3,5
Ascoli Piceno	3,5
Macerata	3,5
Pesaro	3,5
UMBRIA	
Perugia	3,8
Terni	4,3
LAZIO	
Frosinone	3,5
Edilcassa Lazio	3,5
Latina	3,5
Rieti	3,8
Roma	3,5
Viterbo	3,8
ABRUZZO	
Chieti	3,5
Edilcassa Abruzzo	2,5
L'Aquila	3,5

